

**Art. 7  
(Modifica all'articolo 129 della l.r. 31/2008)**

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 129 è inserito il seguente:
- «3 bis. Chiunque, senza essere legittimato alla raccolta, ricerca tartufi nelle aree di raccolta riservata appositamente segnalate e tabellate secondo le disposizioni dell'articolo 124, munito degli animali e degli attrezzi di cui all'articolo 116, comma 2, o di altri mezzi equivalenti per funzione e utilità, incorre nella sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 euro.».

**Art. 8  
(Modifiche agli articoli 165 e 167 della l.r. 31/2008)**

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 165 è sostituita dalla seguente: «Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004 e all'adozione di un regolamento su aspetti procedurali»;
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 165 sono aggiunti i seguenti:
- «2 bis. Con regolamento, da approvare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di revisione normativa ordinamentale 2023», sono definite le procedure da seguire per addvenire all'alienazione di terreni gravati da usi civici, alla liquidazione degli usi civici o al mutamento di destinazione d'uso di terreni gravati da usi civici, nonché le procedure riguardanti ulteriori fattispecie inerenti agli usi civici nel rispetto:
- a) delle condizioni e dei presupposti, ricavabili dall'ordinamento statale vigente, per l'applicazione delle fattispecie di cui all'alinea;
- b) delle tutele paesaggistiche ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché dei vincoli ambientali da salvaguardare, anche in sede di definizione di modalità di valorizzazione e di fruizione collettiva dei beni gravati da usi civici;
- c) del regime giuridico di tali beni;
- d) degli obiettivi, delle misure generali, degli indirizzi e delle prescrizioni di tutela del piano territoriale regionale e, fino all'approvazione del piano paesaggistico di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, del piano paesaggistico regionale vigente.

2 ter. Il regolamento di cui al comma 2 bis è redatto sentito, per quanto di competenza, il Ministero della cultura.»;

- c) alla rubrica dell'articolo 167 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e finali.»;
- d) il comma 2 dell'articolo 167 è sostituito dal seguente:
- «2. I procedimenti relativi a richieste riguardanti le fattispecie di cui all'alinea del comma 2 bis dell'articolo 165 in corso alla data di cui al comma 1 del presente articolo e quelli avviati a seguito di richieste presentate successivamente a tale data e prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 165 si concludono in base alle disposizioni del regolamento stesso.».

**Art. 9  
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 26/1993)**

1. All'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «In attuazione dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'acquisizione del parere di competenza dell'ISPRA di cui all'articolo 5, comma 1.»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli inamovibili numerati in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale

plastico dotato di linguetta di metallo (fermo), certificati da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in ordine ai criteri dimensionali e di numerazione alfanumerica, da apporsi al tarso nei primi giorni di vita rilasciati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale. A decorrere dalla stagione venatoria 2023/2024 l'anello inamovibile numerato in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo) di cui al primo periodo rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria dei richiami vivi. Fino al rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede il contrassegno inamovibile già apposto al tarso degli uccelli. A seguito del rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, lo stesso è apposto, sostituendo il precedente contrassegno, a tutti i richiami vivi posseduti, compresi gli esemplari adulti. Al fine di garantire il rispetto del benessere animale, non si procede alla sostituzione dei contrassegni in duralluminio e acciaio e non sono soggetti a sostituzione i contrassegni di cui al primo periodo conformi alle caratteristiche dei contrassegni di cui al presente comma. In riferimento a tutte le caratteristiche dimensionali del contrassegno inamovibile è riconosciuta una tolleranza non superiore a  $\pm 10\%$  dei valori indicati nel provvedimento di cui al comma 3 purché, in ogni caso, la dimensione dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso. La medesima tolleranza è riconosciuta anche nell'ipotesi di usura dei contrassegni; le eventuali variazioni cromatiche non inficiano la legittimità degli stessi, purché, in ogni caso, l'usura dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso e la sua variazione cromatica non sia tale da comprometterne il riconoscimento o la lettura del codice identificativo ivi impresso.»;

- c) al comma 3 dopo le parole «caratteristiche tecniche dei contrassegni» sono inserite le seguenti: «e le modalità della loro apposizione»;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. I contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario, per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti, o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposte dalle autorità, su richiesta motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, nell'osservanza delle modalità previste nel provvedimento regionale di cui al comma 3, osservando le modalità di controllo previste nel comma 3.»;
- e) all'inizio del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: «Ferma restando le esenzioni di cui al comma 2.»;
- f) all'inizio del secondo periodo del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «Fermo restando l'obbligo di utilizzare l'anello conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge 157/1992.».

**Art. 10  
(Modifiche agli articoli 25, 27, 33 e 43 della l.r. 26/1993)**

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rinnovo o subentro dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso entro il termine di cui al primo periodo non produce decadenza a condizione che la domanda di rinnovo o subentro avvenga entro il 31 dicembre successivo alla data di scadenza.»;
- 2) al comma 5 quater la parola «salvo» è sostituita dalla seguente: «anche», e dopo le parole «valutazione di in-

cidenza» sono aggiunte le seguenti: «*predisposta preventivamente e che dovrà essere contestualmente allegata all'istanza*»;

3) dopo il comma 5 sexies è inserito il seguente:

«*5 septies. Sono assoggettati all'espletamento della procedura di screening e della procedura di valutazione di incidenza i nuovi appostamenti fissi di caccia situati all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi. Restano esclusi dall'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e della procedura di screening i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di revisione normativa ordinamentale 2023», ad eccezione dei rinnovi che prevedono nuovi interventi e dei rinnovi sui quali non è mai stata eseguita la valutazione di incidenza.*»;

4) al comma 9 dopo le parole «entro un raggio di duecento metri dal capanno» è aggiunto il seguente periodo: «*o, per i capanni per la caccia all'avifauna selvatica acquatica, sia all'interno del perimetro della superficie allagata sia all'interno della superficie delimitata da tabelle con dimensioni di centimetri 20x30 esenti da tasse,*»;

5) dopo il comma 19 bis è aggiunto il seguente:

«*19 ter. Nella caccia da appostamento temporaneo, qualora sia vietata la caccia vagante, è consentito, entro un raggio di duecento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto o con l'uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia.*»;

b) al comma 5 dell'articolo 27 le parole «Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi a condizione che il nuovo impianto non ricada all'interno di un'area con la presenza di una popolazione stabile di avifauna tipica alpina e previo parere favorevole del comprensorio alpino.» sono sostituite dalle seguenti: «*Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi previa verifica di compatibilità con i piani faunistico-venatori vigenti e fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi e previo parere vincolante del comprensorio alpino.*»;

c) il comma 3 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«*3. È fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia esercitato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 di accedere in qualsiasi appostamento fisso della Regione o di divenire titolare dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 25, anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta iscritto, senza dover versare altro contributo di adesione. Tale diritto non comporta automatica iscrizione all'ambito o comprensorio di caccia in cui è compreso l'appostamento.*»;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

«*2 bis. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi. I valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'ISPRA, e sono indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.*».

#### Art. 11

##### (Modifica all'articolo 6 della l.r. 19/2017)

1. Alla legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'articolo 6 la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

#### Art. 12

##### (Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 19/2007)

1. All'articolo 7 ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola «autonome» è sostituita dalle seguenti: «*paritarie non comunali*»;

b) al comma 1 le parole «non statali e non comunali, senza fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «*paritarie non comunali*»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con decreto dirigenziale sulla base di dati acquisiti dall'Ufficio scolastico regionale.*».

#### Art. 13

##### (Modifiche agli articoli 56 e 57 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo 56 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*e autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica*»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 56 è aggiunto il seguente:

«*4 bis. La struttura regionale competente in materia di prevenzione è individuata quale autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica, con funzioni di raccordo con l'autorità competente nazionale per l'attuazione dei controlli ufficiali in tale ambito.*»;

c) dopo il punto 4) della lettera n) del comma 2 dell'articolo 57 è inserito il seguente:

«*4 bis) sui cosmetici, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*»;

d) la lettera o) del comma 2 dell'articolo 57 è soppressa;

e) dopo il comma 2 dell'articolo 57 è inserito il seguente:

«*2 bis. Il controllo ufficiale di cui al comma 2, lettera n), è svolto dalle ATS quali autorità uniche territoriali di controllo per la sicurezza chimica.*»;

f) il comma 5 dell'articolo 57 è sostituito dai seguenti:

«*5. L'autorizzazione all'esercizio delle apparecchiature di cui al comma 4, lettera a), è da rinnovare qualora si rendano necessarie modifiche strutturali o impiantistiche che comportino una rivalutazione dei rischi o l'adozione di misure di sicurezza diverse da quelle adottate in precedenza. Qualora s'intenda apportare modifiche che non comportino una rivalutazione dei rischi o l'adozione di misure di sicurezza diverse da quelle adottate in precedenza il direttore generale dell'azienda sanitaria ne dà comunicazione all'ATS competente per territorio per l'aggiornamento dell'autorizzazione preesistente e per la programmazione di eventuali attività di controllo. Nel caso di impiego di apparecchiature mobili temporaneamente in sostituzione di apparecchiature fisse già autorizzate, il direttore generale dell'azienda sanitaria comunica preventivamente all'ATS competente per territorio il relativo periodo di utilizzo per la programmazione di eventuali attività di controllo.*».

5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere revocata, previa diffida a ottemperare entro un congruo termine e contestuale sospensione dell'autorizzazione stessa, al venir meno, anche parziale, della conformità agli standard di sicurezza.».

#### Art. 14

##### (Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009)

1. All'articolo 60 quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1 bis. Gli introiti di cui al comma 1, lettera a), punto 1), sono ripartiti annualmente fra le ATS in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono prioritariamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa statale, di personale aggiuntivo a tempo indeterminato, determinato e con forme flessibili, di prestazioni aggiuntive del personale dipendente e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale. Al fine di assicurare uniformità di applicazione degli indirizzi resi dalla struttura re-*